

REGOLAMENTO (CE) N. 805/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1999

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento;

CONTRIBUTI SPECIALI

Articolo 2

considerando che è opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnelli equivalenti fissati dai regolamenti (CEE) n. 1102/89 della Commissione⁽²⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97⁽³⁾, e (CE) n. 241/97 che si sono dimostrati efficaci;

1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:

— Battelli da carico secco:

- Automotori: 120 euro/t
- Chiatte a spinta: 60 euro/t
- Chiatte rimorchiate: 43 euro/t.

— Navi cisterna:

- Automotori: 216 euro/t
- Chiatte a spinta: 108 euro/t
- Chiatte rimorchiate: 39 euro/t.

— Spintori:

180 euro/kilowatt con aumento lineare fino a 240 euro/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

2. — Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.

— Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

— Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

considerando che è opportuno modificare i livelli dei vari coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione⁽⁴⁾, per quanto concerne le navi cisterna, (CE) n. 2310/96⁽⁵⁾ per quanto concerne gli spintori e (CE) n. 742/98⁽⁶⁾ per quanto concerne i battelli da carico secco, per tener conto degli sviluppi economici nei vari settori;

considerando che per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 3.12.1996, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3.